

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1774

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOTTANELLI, CAUSIN, CIMMINO, FAUTTILLI, FITZGERALD NISSOLI,
GIGLI, MATARRESE, RABINO**

Istituzione del Sistema nazionale per la copertura
dei danni da calamità naturali

Presentata il 7 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende definire i termini e le modalità di un sistema di garanzie e di coperture che tuteli il nostro Paese dai danni economici derivanti dalle calamità naturali, soprattutto a favore del patrimonio abitativo civile.

Lo Stato, fino ad oggi, ha sopportato l'onere economico delle catastrofi naturali che hanno colpito, colpiscono e potranno colpire il nostro territorio nazionale ad alto tasso di rischiosità.

È estremamente complicato addentrarsi nella giungla dei provvedimenti normativi relativi agli interventi statali a seguito di calamità naturali e questo vale, in particolare, per la determinazione del costo degli interventi e per la loro ripartizione nel tempo. Ordinanze e decreti

emessi in regime di emergenza sono stati convertiti in leggi di spesa, sono stati istituiti fondi speciali e sono state ripartite le competenze in più anni, attribuendo gli stanziamenti anche a enti diversi.

Si pensi, ad esempio, che la storicità degli eventi alluvionali tra il 1900 e il 2002 ha registrato circa 29.000 alluvioni in 14.000 siti nel territorio nazionale, come riportano i dati del catalogo delle aree vulnerate italiane, redatto dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e che gli eventi sismici dannosi, seppur di minore frequenza, hanno causato danni economici di notevole entità. I recenti eventi dell'Aquila e dell'Emilia-Romagna ne rappresentano il terribile esempio, così come l'irrisolto problema dei mezzi finanziari per la ricostruzione.

In Italia, fra il 1950 e il 2012, sono stati registrate almeno 1.061 frane con vittime in 962 località e almeno 672 inondazioni con vittime in 563 località. In questo periodo, il numero complessivo di morti, feriti e dispersi provocato da eventi idrogeologici è stato di oltre 9.000, mentre gli sfollati e senza dimora sono stati oltre 700.000. L'analisi del catalogo delle frane e delle inondazioni con vittime è stato effettuato dall'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR. Fra le stime più recenti vi è quella del 2011, effettuata dall'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) congiuntamente al Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRE-SME) (ANCE/CRESME, 2012), dalla quale risulta che nei 68 anni fra il 1944 e il 2011 il danno complessivo prodotto da terremoti, frane e alluvioni in Italia ha superato i 240 miliardi di euro, con una media di 3,5 miliardi di euro l'anno.

Per tali tragedie è giunto il momento di prevedere un razionale programma di tutele nel quale l'intervento dello Stato rappresenti una delle componenti di garanzia verso le avversità, nell'ambito di un disegno organico e articolato che coinvolga tutti i soggetti competenti (cittadini, compagnie di assicurazione e di riassicurazione, banche e Stato).

Da molti anni in Italia si discute, senza risultati apprezzabili, sull'opportunità di introdurre un sistema di coperture assicurative o di garanzie contro le catastrofi naturali a favore del patrimonio abitativo civile, in assenza del quale lo Stato ha subito e subisce un forte e negativo impatto economico sul proprio bilancio e non è in grado di fornire efficaci risposte.

Le calamità naturali, che con sempre maggiori frequenza e intensità mettono a dura prova il nostro Paese, portano drammaticamente alla luce tutta la problematica connessa ai danni che causano ed evidenziano i gravi ritardi in materia. La mancanza di un quadro normativo adeguato su un argomento di così grande rilevanza ha fatto sì che finora l'intervento pubblico venisse ispirato dall'urgenza degli

specifici eventi e da una quasi totale assenza di programmi di prevenzione.

A partire dagli anni novanta sono stati presentati diversi progetti di legge in materia di calamità naturali, mai giunti a conclusione, di cui di seguito vengono menzionati alcuni.

Il primo disegno di legge (atto Senato n. 1164) è stato presentato nel 1993 su iniziativa del senatore Golfari e riproposto alla Camera dei deputati nel 1994 dal deputato Camoirano (atto Camera n. 800). L'articolo 1 prevedeva l'istituzione di un fondo per l'assicurazione dei privati alimentato da un'addizionale obbligatoria sull'imposta comunale sugli immobili (ICI) dell'1 per cento, riscossa dai comuni chiamati a stipulare per i cittadini una polizza con un consorzio assicurativo obbligatorio. Tra i punti deboli individuati in tale progetto di legge il più rilevante era costituito dal fatto che si prevedeva un contratto di assicurazione obbligatorio stipulato tra i comuni e il consorzio e non tra i privati e le compagnie di assicurazione.

Nel maggio 1996 è stata presentata dai deputati Camoirano e Lorenzetti la proposta di legge (atto Camera n. 235) di delega al Governo in materia di protezione civile e di intervento dello Stato in materia di calamità naturali, nonché di assicurazione contro i rischi da esse derivanti. La proposta di legge prevedeva criteri omogenei per la determinazione delle provvidenze da erogare in caso di calamità naturali, nonché la graduale introduzione dell'assicurazione obbligatoria per i soggetti proprietari di immobili soggetti ad ICI (certamente una platea più ampia di quella dei soggetti titolari di una polizza antincendio). I premi venivano determinati dal Governo in relazione alle diverse fasce di rischio nel territorio. A tale proposta di legge erano abbinati, tra gli altri, l'atto Camera n. 5018 del giugno 1998, sempre d'iniziativa del deputato Camoirano, che prevedeva l'estensione obbligatoria delle polizze relative ai rischi incendi alla copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, l'atto Camera n. 4966 del deputato Aloisio, sempre del giugno 1998, che, in analogia con il precedente, prevedeva

nei contratti di assicurazione contro gli incendi anche quella contro i rischi derivanti da calamità naturali, nonché l'atto Camera n. 6469 del deputato Scajola e altri dell'ottobre 1999, che mirava a un riordino di tutto l'intervento statale nel settore della protezione civile e che prevedeva l'istituzione di un fondo nazionale di solidarietà introducendo, su base volontaria, l'assicurazione per i privati contro le calamità. Il dibattito sul testo unificato, che ha portato a una significativa convergenza delle forze politiche, non ha avuto tuttavia seguito.

Nel luglio 2001 è stato presentato dal senatore Manfredi e altri il disegno di legge atto Camera n. 533 che, riprendendo il citato testo unificato del 1996, prevedeva la possibilità di indennizzare ai privati i danni derivanti da calamità naturali per mezzo di un sistema assicurativo, stabilendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipulasse una convenzione con le compagnie di assicurazione private per regolare la materia. A tale disegno di legge era stato abbinato, in discussione congiunta in Commissione, l'atto Senato n. 930 del senatore Specchia e altri, recante una legge quadro in materia di calamità naturali.

Anche il Governo ha adottato negli anni passati qualche iniziativa in una materia così delicata e innovativa, ma in modo alquanto estemporaneo.

Infatti, nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1999 (poi divenuto la legge 23 dicembre 1998, n. 448), l'articolo 33 proponeva l'introduzione di un'assicurazione contro le calamità naturali. La norma mirava a rendere obbligatorio per tutti i privati che avessero acquistato una polizza contro il rischio di incendio dei fabbricati anche l'acquisto della copertura per le catastrofi naturali. In due soli commi e dieci righe si affrontava e si risolveva un problema che sicuramente necessitava di una valutazione ben più approfondita. Le critiche furono pertanto abbondanti e il sistema semi-obbligatorio proposto (facoltativa la polizza antincendio, obbligatoria quella anti-calamità), in un Paese in cui le polizze antincendio

hanno una diffusione abbastanza modesta e si riferiscono in genere a fabbricati di pregio o ben costruiti, fu ritenuto poco praticabile. Dopo accese discussioni e con qualche difficoltà, perché la previsione dell'articolo 33 inciderebbe sui saldi di bilancio, l'articolo 33 del disegno di legge collegato fu quindi soppresso.

Qualche mese dopo, nel disegno di legge collegato ordinamentale poi divenuto la legge n. 144 del 1999, all'articolo 38 il Governo riproponeva il problema delle assicurazioni anticalamità. L'articolo prevedeva ancora l'utilizzo della delega legislativa per disciplinare in modo organico la materia relativa all'intervento statale e per promuovere l'estensione obbligatoria delle assicurazioni contro il rischio incendi alla copertura dei rischi derivanti da calamità naturali. I principi e criteri direttivi della delega prevedevano inoltre: l'introduzione di agevolazioni fiscali sulle polizze assicurative; il graduale inserimento di tale garanzia nei contratti in corso; la riduzione del contributo statale a favore dei soggetti danneggiati privi di copertura assicurativa; la determinazione dei limiti massimi del rimborso assicurativo; la determinazione dei premi in funzione dei livelli di rischio; la previsione di una franchigia obbligatoria non coperta; l'istituzione di un fondo di garanzia; la definizione di incentivi per favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione anche al fine di un proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione; la definizione di parametri certi per la determinazione del valore dei beni danneggiati; la definizione di modalità atte a consentire un rapido accertamento e una pronta liquidazione dei danni da parte delle compagnie di assicurazione. Pur apprezzando il testo proposto, almeno per la completezza della trattazione rispetto all'articolo 33 del collegato precedente, si ritenne che l'approfondimento di istruttoria non potesse ritenersi concluso. L'articolo 38 questa volta non fu soppresso dal provvedimento, ma stralciato, divenendo l'atto Camera n. 5809-ter, che fu assegnato alla Commissione Ambiente ed abbinato, ai fini di una discussione congiunta, ad altre

proposte di legge vertenti sulla medesima materia.

Negli anni successivi il tema ha continuato a essere all'attenzione del Governo, che aveva inserito nel disegno di legge finanziaria 2004 (poi divenuto la legge n. 350 del 2003), all'articolo 40, un'apposita disposizione diretta a introdurre l'assicurazione delle calamità naturali. La norma delegava il Governo a disciplinare la materia con apposito regolamento, fissando nel contempo i principi fondamentali del nuovo sistema misto-privato che si voleva istituire seguendo quanto già fatto in materia da altri Paesi. Il nuovo sistema prevedeva l'inserimento obbligatorio della garanzia del rischio delle calamità naturali nei contratti di assicurazione contro l'incendio stipulati per gli immobili destinati ad uso abitativo; l'esclusione della tutela per i fabbricati abusivi; l'esclusione dell'intervento dello Stato per i fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private; la costituzione di un consorzio fra le compagnie di assicurazione per la definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio; l'intervento dello Stato in presenza di calamità naturali che avessero causato danni di importo superiore al limite massimo annuo di esposizione del consorzio. Durante l'iter parlamentare le disposizioni sono state, però, oggetto di critiche che, nelle fasi finali del dibattito, hanno portato al loro accantonamento.

Il disegno di legge finanziaria 2005 (poi divenuta la legge n. 311 del 2004), riprendendo tali norme, prevedeva, all'articolo 26, il ricorso ad un sistema di estensione obbligatoria di garanzia, ai contratti incendio, per i danni cagionati dalle calamità naturali ai fabbricati di civile abitazione. Nella seduta del 2 novembre 2004, veniva approvato l'emendamento all'articolo 26 che sopprimeva le norme relative all'obbligatorietà della polizza. L'articolo 1, comma 202, della legge finanziaria 2005 aveva introdotto, al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali su fabbricati a qualunque uso destinati, l'istituzione di un apposito Fondo di garanzia (50 milioni di euro per

il 2005), la cui gestione era stata affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa) Con tale norma era stata prevista la partecipazione al capitale sociale di una compagnia di riassicurazione di nuova costituzione volta a incrementare le capacità riassicurative del mercato. La copertura si riferiva a rischi quali: terremoto, alluvione, maremoto, frane, inondazioni, fenomeni vulcanici e in ogni caso ai danni che avessero presentato le caratteristiche di catastrofalità stabilite dal Dipartimento di protezione civile sulla base delle proposte della Commissione nazionale grandi rischi. I premi assicurativi sarebbero stati calcolati in base agli indici di rischio per zona e sarebbero stati previsti franchigie e limiti di indennizzo, mentre sarebbe stato escluso l'intervento dello Stato sui danni subiti da fabbricati appartenenti a privati non assicurati. Era demandato a un successivo regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di costituire la compagnia di riassicurazione e definire le regole di funzionamento del Fondo e le misure di incentivazione per lo sviluppo delle coperture assicurative, dalle cui garanzie erano comunque esclusi i fabbricati abusivi.

Infine, nell'anno 2012, c'è stato il recente tentativo del legislatore di affrontare l'argomento con l'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, soppresso in sede di conversione dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2012, n. 100. Comunque anche tale intervento non avrebbe risolto nel suo complesso il problema che necessita, invece, di una più ampia articolazione.

Di fronte a questa situazione non possiamo non domandarci perché il nostro Paese, a differenza di altri, non è ancora riuscito a trovare una soluzione seppur perfettibile nel tempo.

La Francia, la Spagna, il Belgio, il Regno Unito, il Messico, i Caraibi e gli Stati Uniti d'America sono alcuni dei Paesi che hanno dato una risposta al problema con modalità più o meno omogenee e anche innovative.

Pur non volendo inventare nuove soluzioni o copiare le soluzioni già intraprese da altri Stati si ritiene, però, utile prenderne spunto per affrontare, nel nostro Paese, l'urgente questione in modo definitivo.

In Italia, secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il CRESA, le unità abitative sono circa 27 milioni, per un valore di ricostruzione stimabile intorno ai 3.900 miliardi di euro. Il danno medio annuo stimato a tale patrimonio da eventi sismici e alluvionali ammonta a circa 2,8 miliardi di euro, che corrisponde a pressappoco 73 euro per unità abitativa con un valore di ricostruzione di 100.000 euro, secondo le stime relative al 2011 dell'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA). Oltre al danno atteso in un anno è necessario valutare la distribuzione del danno nel tempo e quindi attivare un sistema che alimenti negli anni il finanziamento del rischio.

Nelle stime effettuate si sono presi a riferimento i soli eventi causati da terremoti e da alluvioni, senza considerare altre catastrofi naturali quali ad esempio: il vulcanismo, le frane, le inondazioni (causate da temporali, uragani o tempeste), la subsidenza (l'abbassamento del suolo che può avere cause naturali, legate a processi geologici, artificiali o antropiche), i maremoti, le mareggiate e l'acqua alta, sia per la mancanza di modellistica e di dati attendibili, sia per la scarsa significatività nel nostro Paese di questi fenomeni.

Per dare stabilità nel tempo all'impianto normativo, i soggetti che potranno assumere o finanziare questi rischi, per motivi regolamentari e più in generale per motivi economici, devono possedere un capitale sufficiente per far fronte a tali eventi. Pertanto l'aggregazione di più soggetti diviene necessaria sia per aumentare la capacità finanziaria sia per distribuire gli effetti del danno.

Nel caso italiano, viste la rischiosità del territorio e la conseguente necessità di disporre di elevati capitali, una soluzione ragionevole sembra essere un sistema misto che veda la partecipazione dei citta-

dini, del sistema assicurativo privato, di quello bancario e, in ultima istanza, dello Stato.

La ripartizione dei ruoli per la copertura assicurativa e per il finanziamento dei rischi da calamità naturali potrebbe prevedere quattro livelli d'intervento:

1) il primo assicurativo privato, tramite un consorzio obbligatorio cui aderiranno tutte le compagnie di assicurazione operanti in Italia (primo livello di copertura per capitali da definire);

2) il secondo riassicurativo, che potrà essere delegato al consorzio assicurativo per il trasferimento di una parte del rischio assunto dal consorzio stesso (secondo livello di copertura che interverrà se sarà insufficiente il primo livello);

3) il terzo bancario (tutte le banche operanti in Italia) con l'acquisto di *cat o di catastrophe bond* (obbligazioni catastrofali) — (terzo livello di copertura che interverrà se sarà insufficiente il secondo livello). Si tratta di titoli emessi dallo Stato a un certo tasso d'interesse, quindi obbligazioni pluriennali, con obbligo di rinnovo alla scadenza, che, al verificarsi di calamità naturali e nei limiti stabiliti dal contratto, subiscono una decurtazione del proprio valore in misura proporzionale alle perdite, realizzando una concreta operazione di finanziamento del rischio. In assenza di sinistri, invece, su base annua, tali titoli matureranno interessi non liquidabili che si cumuleranno con l'importo iniziale del capitale sottoscritto. Le banche acquisteranno i titoli in misura percentuale del proprio patrimonio. I titoli, infine, potrebbero essere computabili ai fini del patrimonio di vigilanza richiesto dalle normative in vigore;

4) il quarto statale quarto livello di copertura che interverrà se sarà insufficiente il terzo livello) con un fondo di garanzia appositamente istituito con un limite di esposizione massima, aggiornabile nel tempo.

Al primo livello di copertura contribuiranno i cittadini proprietari di abitazioni

civili (sono escluse dall'assicurazione quelle abusive, se non condonate), con il pagamento di un costo annuo obbligatorio (premio assicurativo), molto contenuto, per i sinistri derivanti da calamità naturali individuate dall'apposito decreto attuativo. Il premio imponibile potrà essere integralmente detraibile dalla dichiarazione dei redditi o compensare debiti di qualsiasi tipo e usufruire di un'imposta assicurativa agevolata.

La garanzia assicurativa prevederà una modesta franchigia o scoperto per i danni di lieve entità, che rimarrà a carico degli assicurati. Tale meccanismo, oltre a mitigare i costi delle coperture, ha il vantaggio di responsabilizzare l'assicurato nella prevenzione e nel contenimento dei danni.

La formula assicurativa da utilizzare per gli immobili da assicurare sarà « a primo rischio assoluto o primo fuoco », cioè una soluzione assicurativa ove il danno viene indennizzato fino alla concorrenza del capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile. Ciò consentirà di evitare il difficile calcolo, da parte dell'assicurato, circa il corretto valore di ricostruzione del proprio immobile da attribuire quale capitale assicurato.

Per semplificare la quantificazione del massimale da assicurare si potrà optare per un valore medio di ricostruzione unico nazionale da applicare alle unità immobiliari da assicurare.

Attualmente, l'estensione della copertura contro le catastrofi naturali delle abitazioni civili in Italia è molto contenuta: il 99,5 per cento delle polizze, infatti, non ne presenta alcuna. In ogni caso sarà possibile prevedere che l'operatività della copertura contro le calamità naturali intervenga a garantire quanto non fosse eventualmente coperto o indennizzato da

altre polizze in corso, sia nelle condizioni di assicurazione che nei capitali.

I premi assicurativi saranno versati al consorzio assicurativo e saranno unitari per ogni immobile o gruppi di immobili in funzione del massimale di copertura scelto.

Per la valutazione del danno lo Stato incaricherà organizzazioni esterne dedicate che, attraverso un idoneo sistema informatico, garantiranno ai cittadini la congruità della valutazione del danno per un suo successivo risarcimento, contenendo i costi e accelerando il processo di liquidazione dei danni. Le organizzazioni gestiranno il processo delle assegnazioni delle pratiche ai periti (iscritti nel ruolo dei periti assicurativi della CONSAP Spa). Tutti i periti lavoreranno esclusivamente via *web* e con procedure operative snelle ed efficienti.

L'efficacia della copertura sarà sottoposta alla dichiarazione dello stato di emergenza da calamità naturale da parte dello Stato ovvero di un ente preposto quale, ad esempio, la protezione civile. In assenza di dichiarazione dello stato di emergenza si potrà prevedere che l'efficacia della copertura sia subordinata all'accertamento del nesso di causa ed effetto tra evento catastrofale e danno da parte di un perito competente in materia, mediante perizia giurata.

La presente proposta di legge, che raccoglie anche il contributo dell'ANIA, dell'Associazione bancaria italiana, della Banca d'Italia e delle associazioni di proprietari immobiliari, è il risultato di un progetto che, mutuando soluzioni similari applicate in altri Stati, mira al definitivo intervento sulle calamità naturali che tanto nocimento causano nel nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Sistema nazionale per la copertura dei danni da calamità naturali).

1. Al fine di organizzare un razionale ed efficace programma di coperture assicurative e finanziarie per i danni da calamità naturali, è istituito il Sistema nazionale per la copertura dei danni da calamità naturali, di seguito denominato « Sistema nazionale ».

2. Del Sistema nazionale fanno parte il Servizio nazionale della protezione civile, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la Banca d'Italia. Lo Stato è garante dell'idoneo funzionamento del Sistema nazionale e interviene in ultima istanza per i danni derivanti da calamità naturali.

3. Il Sistema nazionale, nell'ambito di un piano di interventi che interessa tutti i soggetti di cui al comma 1 in relazione alle singole funzioni e specificità operative, persegue l'obiettivo di indennizzare i danni derivanti da calamità naturali e di stabilirne le modalità di valutazione, quantificazione e liquidazione.

4. Alla copertura assicurativa del Sistema nazionale concorrono, altresì, i proprietari degli immobili privati adibiti ad abitazione civile, mediante il contributo di un premio assicurativo annuo obbligatorio unitario per ogni immobile o gruppo di immobili in funzione del massimale di copertura scelto. Sono esclusi dalle coperture predisposte dal Sistema nazionale gli immobili abusivi, se non condonati.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) coperture assicurative e finanziarie: l'insieme dei capitali messi a disposizione dal Sistema nazionale per indennizzare i danni derivanti da calamità naturali;

b) calamità naturali: i sismi, le alluvioni, il vulcanismo, le frane, le inondazioni, le esondazioni, gli eventi atmosferici in genere di forte intensità, quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose da esso trasportate o rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve;

c) oggetto della copertura: gli immobili privati adibiti ad abitazione civile;

d) sinistro: il verificarsi del fatto dannoso derivante da calamità naturali per il quale è prestata la copertura del Sistema nazionale;

e) danni: i danni diretti e consequenziali derivanti dall'effetto immediato del sinistro, causati ai beni oggetto di copertura del Sistema nazionale;

f) indennizzo: l'importo pagato ai beneficiari dei beni oggetto di copertura del Sistema nazionale;

g) premio assicurativo: la somma dovuta alle compagnie di assicurazione quale contributo annuo obbligatorio a carico dei proprietari degli immobili privati adibiti ad abitazione civile;

h) franchigia o scoperto: la somma o la percentuale prestabilita che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'assicurato/beneficiario della copertura del Sistema nazionale.

ART. 3.

*(Livelli della copertura
del Sistema nazionale).*

1. La copertura del Sistema nazionale è assicurata mediante i seguenti livelli di intervento:

a) l'istituzione un consorzio assicurativo obbligatorio composto da tutte le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, che ripartisce tra gli aderenti, in assicurazione, i rischi derivanti da calamità naturali e gestisce l'eventuale cessione di tali rischi alle compagnie di riassicurazione. Il consorzio garantisce un massimale annuo complessivo di copertura quale primo livello d'intervento per l'indennizzo dei danni derivanti da calamità naturali;

b) l'emissione di titoli di Stato, denominati «obbligazioni catastrofali», acquistati obbligatoriamente da tutti gli istituti di credito aventi sede nel territorio della Repubblica, in misura percentuale del proprio patrimonio. I titoli sono obbligazioni pluriennali con obbligo di rinnovo alla scadenza, fruttifere di interessi annui, in misura non superiore all'imposta prevista per i premi assicurativi. In assenza di sinistri, i titoli maturano interessi annui non liquidabili che si cumulano con l'importo iniziale del capitale sottoscritto. Al verificarsi di sinistri che comportano un danno di importo superiore al massimale garantito di cui alla lettera *a)*, i titoli subiscono una decurtazione del proprio valore in misura proporzionale agli indennizzi liquidati. L'importo dei titoli sottoscritti è computabile ai fini del patrimonio di vigilanza stabilito dalle disposizioni vigenti;

c) l'intervento statale in caso di insufficienza dei capitali di cui alle lettere *a)* e *b)*.

ART. 4.

(Funzioni del Sistema nazionale).

1. Nel rispetto delle competenze di ogni soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) organizza le attività tra i suoi componenti, monitorandone l'operatività;

b) controlla l'andamento dei sinistri e gestisce le attività di valutazione, quantificazione e liquidazione dei danni;

c) organizza un idoneo sistema informatico per la gestione dei sinistri e per i relativi processi peritali, da assegnare agli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa);

d) coordina e fornisce supporto per:

1) la costituzione del consorzio assicurativo obbligatorio;

2) la cessione dei rischi alle compagnie di riassicurazione da parte del consorzio assicurativo;

3) l'emissione delle obbligazioni catastrofali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

e) richiede l'intervento statale in caso di insufficienza dei capitali messi a disposizione dal medesimo Sistema nazionale.

ART. 5.

(Caratteristiche della copertura assicurativa).

1. Il consorzio assicurativo obbligatorio per la copertura dei danni da calamità naturali agli immobili privati adibiti ad abitazione civile adotta la forma assicurativa prestata a primo rischio assoluto o a primo fuoco. Il danno subito a seguito del sinistro è indennizzato fino alla concorrenza del capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile.

2. Il Sistema nazionale fissa un valore medio di ricostruzione unico nazionale per classi o tipologie di immobili privati adibiti ad abitazione civile, di concerto con le associazioni nazionali di categoria dei costruttori edili, da applicare per la quantificazione delle somme da assicurare.

3. La garanzia assicurativa, in caso di sinistro, prevede una franchigia o uno scoperto per i danni di lieve entità che restano a carico dei proprietari degli immobili privati adibiti ad abitazione civile.

ART. 6.

(Premi assicurativi).

1. Il premio assicurativo è obbligatorio per tutti i proprietari di immobili privati adibiti ad abitazione civile nel territorio della Repubblica.

2. Il premio assicurativo è unitario per ogni immobile o gruppo di immobili di cui al comma 1 in funzione del massimale di copertura prescelto.

3. I premi assicurativi sono versati annualmente al consorzio assicurativo.

4. I premi assicurativi imponibili sono integralmente detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e possono, altresì, essere utilizzati per compensare debiti d'imposta di qualsiasi tipo.

5. L'imposta sui premi assicurativi è fissata nella misura del 6 per cento.

ART. 7.

(Efficacia della copertura).

1. L'efficacia della copertura del Sistema nazionale è sottoposta alla dichiarazione dello stato di emergenza da calamità naturale. In assenza di tale dichiarazione, l'efficacia della copertura è subordinata all'accertamento del nesso di causa ed effetto tra evento catastrofale e danno, mediante perizia giurata. L'onere della perizia giurata resta a carico del proprietario dell'immobile danneggiato.

ART. 8.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Servizio nazionale per la protezione civile, l'IVASS, l'ANIA, la Banca d'Italia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione della presente legge.

2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile, d'intesa con l'IVASS e con la Banca d'Italia, provvede ad acquisire e a trasmettere ai Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'istituzione del Sistema nazionale e in particolare:

a) la mappatura del territorio nazionale in base al grado di rischio di calamità naturali;

b) la stima della platea dei soggetti interessati;

c) i dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici già concessi in caso di stato di emergenza dovuto a calamità naturali;

d) la simulazione dei premi assicurativi per gli immobili privati adibiti ad abitazione civile;

e) le modalità di funzionamento e di gestione delle obbligazioni catastrofali.

